



**COMUNE DI PORTO TOLLE**

**Provincia di Rovigo**

45018 - Piazza Ciceruacchio n° 9

c.f. p.iva 00201720299 Tel. 0426-394411

SETTORE 3^

**SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI (ANNI 2022/2025)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

*A ridotto impatto ambientale secondo le disposizioni di cui ai Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile e per la fornitura di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale. Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021.*

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**

Arch. Giorgio Portesan

## 1. DEFINIZIONI

Nell'esecuzione del servizio posto in gara e nell'interpretazione del presente capitolato si applicano le seguenti definizioni:

- a) con **servizio di pulizia** di edifici ed ambienti ad uso civile s'intendono le attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni degli edifici ad uso civile destinati al presente servizio;
- b) con **detergenti per le pulizie ordinarie** delle superfici s'intendono i detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;
- c) con **detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie** delle superfici s'intendono prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
- d) con **detergenti per l'igiene personale** s'intendono saponi, sia in forma liquida che solida;
- e) con **prodotti in tessuto carta** per l'igiene personale s'intendono carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l'igiene personale;
- f) con **"Ente"** s'intende il Comune di Porto Tolle;
- g) con **"Appaltatore"** l'operatore economico aggiudicatario;
- h) con **"R.T."** s'intende il "Responsabile Tecnico, figura dell'Aggiudicatario con funzioni di controllo diretto sul proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- i) con **"D.E.C."** s'intende il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", figura dell'Ente con il compito di tenere i contatti con il R.T. dell'Aggiudicatario e di coordinare al meglio il servizio tra le due parti contrattuali;
- l) con **"R.Q."** s'intende il "Responsabile del Sistema Qualità", figura dell'Appaltatore con il compito di eseguire monitoraggi periodici sul livello di igiene.

## 2. OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE

### 2.1. SERVIZIO DI PULIZIA

L'appalto ha ad oggetto il **servizio di pulizia**, disinfezione e sanificazione, secondo la definizione di cui all'art. 1 lettera a) del presente capitolato, con prestazioni accessorie di sanificazione per la prevenzione e il contrasto al virus SARS-COV-2, da eseguirsi presso tutti gli edifici e gli uffici dei plessi di proprietà e/o in uso all'Ente dettagliatamente individuati ed elencati nell'ALLEGATO 1 (*planimetria*) al presente capitolato speciale d'appalto per una superficie complessiva di **circa 4.081,28 mq**, da espletarsi secondo le esigenze temporali individuate nel presente capitolato di gara all'ALLEGATO 2 (*schema frequenze pulizie giornaliere e periodiche*) per un importo complessivo di **circa 3.228 ore annue** e tenendo conto delle esigenze di coloro che ci lavorano e di quelle della pubblica utenza, tenuto conto anche della salvaguardia del patrimonio e di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia. L'Appaltatore dovrà eseguire il servizio secondo le specifiche tecniche previste dal DM 29 gennaio 2021, All. 1, recante i criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici e altri ambienti ad uso civile.

### 2.2. FORNITURA

Il presente appalto ha anche ad oggetto **la fornitura** di prodotti atti all'espletamento del servizio medesimo secondo la definizione di cui all'art. 1 lettere b), c), d) e e) del presente capitolato. I detergenti e le macchine utilizzati per l'espletamento del presente servizio devono soggiacere ai criteri individuati nelle specifiche tecniche di cui al DM 29 gennaio 2021, Allegato 1. Sub C. lettera b).

In particolare.

Quanto ai **DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)** s'intendono i detergenti che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, come:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce. Oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i prodotti utilizzati per il presente servizio devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (quale, ad esempio la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen). Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2 del DM 29 gennaio 2021 allegato 1, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico. I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. In fase di esecuzione contrattuale il D.E.C.si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio predisposti dall'Aggiudicatario e allegato al contratto.

Quanto ai **DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE**, s'intendono i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) che oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9 DM 29 gennaio 2021 Allegato1. In fase di esecuzione contrattuale il D.E.C.si riserva di far eseguire

specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e con costi a carico dell'Appaltatore.

Quanto all'utilizzo delle **MACCHINE**.

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio. Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1. Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina. In sede di esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà rendere disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria. L'Appaltatore effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche dell'Ente, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

### **2.3. DIVIETO DI PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE**

Nella realizzazione del presente servizio non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex <1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata<sup>2</sup> e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali. Almeno il 30% di tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati. Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati. L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla

base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessuti e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza. Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con l'Ente, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore). In corso di esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione del contratto potrà in essere verifiche *in situ* e su base documentale. Le verifiche *in situ* sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso l'Aggiudicatario sia in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. In questo caso l'Aggiudicatario esibirà e alleggerà al contratto la sottoscrizione. L'Aggiudicatario, inoltre, al momento della sottoscrizione del contratto esibirà e alleggerà la certificazione quale "Plastica seconda vita" o "Remade in Italy" per attestare il contenuto di plastica riciclata nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, secondo quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016.

#### **2.4. PRODOTTI DISINFETTANTI**

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014, autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "*Presidio medico-chirurgico*" e "*Registrazione del Ministero della salute n. ....*",

- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "*Prodotto biocida*" e "*Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. ....*", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento. Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Le formulazioni concentrate devono essere

utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose. In sede di esecuzione del contratto il D.E.C. verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti redatto dall'Aggiudicatario, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio che condividerà con l'Ente al momento della sottoscrizione del contratto allegandolo ad esso.

#### 2.5. FORNITURA DI MATERIALE IGENICO SANITARIO

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. In sede di esecuzione del contratto il D.E.C. effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.

### 3. VALORE DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici secondo i criteri premianti individuati nel disciplinare di gara sull'importo stimato di € 400.000,00 (quattrocentomila) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a €3.623,80= Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. Il canone d'appalto sarà dato dall'importo a base d'asta depurato del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, oltre I.V.A. di legge, ripartito in quote bi-mensili. Con il corrispettivo d'appalto, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Ente per il servizio in oggetto compreso di tutto quanto occorra per fornire il servizio in ogni sua parte. Ai sensi dell'art.23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente ha stimato pari ad € 79.729,95 = annui calcolati sulla base dei dati relativi al servizio in corso. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. lgs. 50/2016, in caso di aumento o diminuzione del servizio, fino alla percentuale del 20% (venti) dell'importo contrattuale, le prestazioni s'intenderanno eseguite alle stesse condizioni previste nel contratto originario e senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa in capo all'impresa aggiudicataria. In caso di aumenti o diminuzioni della prestazione superiori alla percentuale del 20% (venti), il corrispettivo dell'appalto subirà un aumento o una riduzione proporzionale sulla base delle condizioni economiche aggiudicate. In questo caso il valore della prestazione in aumento o in diminuzione andrà concordata in contraddittorio tra le parti.

### 4. DURATA

La durata dell'appalto, escluse eventuali opzioni, è di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di avvio del servizio. Per i primi 6 (sei) mesi, il contratto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Ente di verificare la conformità dei servizi al presente capitolato e all'offerta presentata in sede di offerta tecnica. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341, 1373, 1456 del codice civile, recedere dal contratto per comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova. In tal caso all'Aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, con esclusione d'ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'Ente procederà all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento di maggiori danni arrecati, ad esempio il rimborso della spesa che l'Ente dovesse sostenere per garantire il servizio, anche rivolgendosi a terzi. In questo caso, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura ed onere, all'asporto di tutte le attrezzature messe a disposizione per l'espletamenti dei servizi. L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime

condizioni per una durata ulteriore pari a 2 (due) anni. L'Ente esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice non superiore ai sei mesi.

## **5. RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

L'Ente indica il Settore 3^ del Comune di Porto Tolle quale settore di riferimento per l'Appaltatore per ogni comunicazione riguardante l'esecuzione del servizio in oggetto.

### **5.1. RESPONSABILE TECNICO**

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore designerà una persona con funzioni di "Responsabile Tecnico" (R.T.) con funzione di controllo diretto sul proprio personale impiegato per l'esecuzione del servizio. Il R.T. dovrà essere espressamente delegato dall'Appaltatore a ricevere ogni comunicazione e/o contestazione sicché tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza che l'Ente rivolgerà al R.T. all'indirizzo PEC dichiarato in contratto dovranno intendersi diffidate all'Aggiudicatario. Il R.T. dovrà essere reperibile 365 gg/anno dalle 8.00 alle 19.00.

### **5.2. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Ente designerà il proprio "Direttore dell'Esecuzione del Contratto" (D.E.C.), con il compito di tenere i contatti con il R.T. dell'Aggiudicatario e di coordinare al meglio il servizio tra le due parti contrattuali. Il D.E.C. verificherà periodicamente la corrispondenza tra il servizio offerto in gara e quello in esecuzione e la qualità del servizio prestato, attraverso visite periodiche e/o indagini campionarie e secondo le metodologie di verifica espressamente indicate nel presente capitolato. Qualora il D.E.C. riscontri gravi o ripetute inosservanze o violazione di quanto previsto dal presente capitolato provvederà ad avviare le procedure per l'applicazione delle penali.

### **5.3. RESPONSABILE DELLA QUALITÀ**

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore individua un "Responsabile del Sistema Qualità" (R.Q.), con il compito di eseguire monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di porre in essere controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione. Il R.Q. dovrà essere sempre capace di indicare all'Ente qual è l'operatore che esegue un determinato servizio. Entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà condividere con l'Ente il protocollo di pulizia che deve contenere:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore;
- le azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene;
- le metodologie di comunicazione ai dipendenti per attenersi alle indicazioni del D.E.C. finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

## **6. SOPRALLUOGO**

Il **sopralluogo** presso i locali dove verrà svolto il servizio oggetto dell'appalto **è facoltativo**. Si rimanda a quanto indicato all'art. 11 del Disciplinare di gara.

## **7. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto deve dimostrare di essere a conoscenza dei criteri di pulizia e sanificazione e delle corrette procedure di intervento in tutte le operazioni che gli competono e dovrà mantenere sempre un comportamento rispettoso e diligente. In caso contrario, l'Ente ha la facoltà di

chiedere, in contraddittorio tra le parti, la sostituzione del singolo operatore. Le eventuali sostituzioni dovranno essere soddisfatte tempestivamente dall'Appaltatore senza pretendere alcun compenso o indennità. Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità e l'Aggiudicatario dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dall'Ente. In tal senso il D.E.C. avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. Il personale dell'impresa dovrà presentarsi al lavoro in ordine nella persona e dotato di apposita divisa sulla quale sarà indicato il nome dell'Appaltatore ed i dati utili all'identificazione del prestatore d'opera ai sensi dell'art. 6 L. n. 123/2007. Il personale dovrà indossare, inoltre, sopra la divisa il camice monouso. Solo il personale preventivamente designato e segnalato per iscritto dall'Appaltatore con nome, cognome e qualifica, potrà accedere ai vari edifici comunali e detto elenco dovrà essere continuamente aggiornato e tempestivamente comunicato all'Ente. L'Appaltatore deve applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e per eventuali soci di cooperative condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione. In caso contrario, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. In tal caso, l'Appaltatore non potrà apporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni per eventuali sospensioni o ritardi di pagamento. Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. L'Appaltatore deve garantire che nelle iniziative di formazione, attuate ai sensi della richiamata normativa, siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- differenze tra deterzione e disinfezione;
- proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- modalità di conservazione dei prodotti;
- precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo



meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento. Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. E' facoltà dell'Ente richiedere in corso di esecuzione del contratto un aggiornamento formativo per tematiche specifiche. Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio. Entro 60 giorni dall'inizio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà presentare il proprio **progetto e programma di formazione** del personale erogato, con l'indicazione delle ore di formazione (minimo 16), dei docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, con le modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, con l'indicazione delle date e sedi dei corsi, dei nominativi dei partecipanti, dei test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato. Qualora l'Aggiudicatario sia in possesso della licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza esibita in offerta tecnica.

## 8. GESTIONE RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune di Porto Tolle.

## 9. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale l'Aggiudicatario invia all'Ente **un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra** acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). A espressa richiesta del D.E.C., unirà anche le fatture e i documenti di trasporto destinati all'Ente per le opportune verifiche.

## 10. CALUSOLA SOCIALE

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino *almeno* le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali. In corso di esecuzione del contratto, il D.E.C. verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie. Allo scopo di garantire il mantenimento della qualità del servizio e dei livelli occupazionali, l'Appaltatore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario. Al personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro. Per permettere la ponderazione degli oneri derivanti dall'assorbimento, si indica all'art. 24 del disciplinare di gara il personale attualmente impiegato nei servizi oggetto di affidamento nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura. La presente clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di

assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale del nuovo affidatario.

#### **11. ORARI DEI SERVIZI**

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al sabato compresi per un totale annuale complessivo stimato di ore 3.228. Il servizio sarà articolato secondo le disposizioni di cui all'ALLEGATO 4 (*orari e servizi*). Il servizio dovrà comunque essere articolato in modo da non interferire con l'attività degli Uffici Comunali e, in ogni caso, secondo le direttive impartite dal Responsabile del Procedimento in accordo con il Responsabile dell'Impresa.

#### **12. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore in modo continuo. Esso dovrà organizzare e dirigere il servizio stesso in tutti gli edifici oggetto dell'appalto, emanando al proprio personale tutte le disposizioni necessarie al fine dell'ottimizzazione del lavoro. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore fornirà all'Ente un calendario-programma con la frequenza dell'esecuzione delle prestazioni periodiche e con l'indicazione dei giorni destinati a tale prestazione. Il calendario-programma dovrà essere approvato dall'Ente. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Appaltatore sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Ente in via preventiva e tempestiva e a garantire, comunque, un servizio minimo. I servizi e le prestazioni non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta dell'Ente, saranno trasformati in prestazioni. Nell'effettuare le operazioni di pulizia negli uffici, il personale dell'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione ai personal computer ed altre apparecchiature, in particolare ai relativi cavi e prese, assicurandosi di lasciarli nelle condizioni iniziali. L'Appaltatore, nello svolgimento del lavoro, dovrà osservare la normale cura e diligenza e sarà ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati a persona e/o cose dovute a negligenza e/o colpa dell'impresa stessa che del suo personale addetto. L'Ente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito. Al termine del servizio giornaliero pomeridiano dovranno essere chiusi le finestre. I locali dovranno essere convenientemente areati durante le operazioni di pulizia. L'Ente fornisce energia elettrica, acqua e forza motrice per l'espletamento del servizio e l'Appaltatore s'impegna ad evitare gli sprechi. Durante l'esecuzione del contratto, il D.E.C. verificherà la rispondenza del comportamento degli operatori all'impegno.

#### **13. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore s'impegna:

- ad eseguire il servizio secondo le disposizioni di cui ai Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile e per la fornitura di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale. Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021;
- ad osservare e al rispetto delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato—anche se soci di cooperative—e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- ad osservare e al rispetto delle misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.;
- ad eseguire le prestazioni, tutte, con gli obblighi di diligenza, professionalità, competenza, perizia e riservatezza;

- ad usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- ad adottare durante l'espletamento dei lavori tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni dell'Ente, rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;
- ad eseguire il servizio compatibilmente con le normative e/o il piano interno dell'Ente per il contrasto alla diffusione del virus SARS-COVID-19, compreso lo smaltimento dei rifiuti generati nell'ambito del servizio stesso.

#### **14. MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI**

Tutti i materiali, i prodotti e gli attrezzi di pulizia sono a totale carico dell'Appaltatore che si impegna ad usare materiali, prodotti ed attrezzi di primissima qualità e secondo quanto previsto nel presente capitolato all'art. 2 in ottemperanza delle disposizioni di cui ai Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile e per la fornitura di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale (Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021). Le attrezzature manuali necessarie per l'espletamento del servizio devono rispondere alle norme vigenti ed in particolare al D.lgs. 81/08 e s.m.i. e a quanto disposto all'art. 2 del presente capitolato in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile e per la fornitura di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale (Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021). Le apparecchiature tecniche impiegate non dovranno essere rumorose né sproporzionate ai lavori per cui saranno destinate e devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni e rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente capitolato in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile e per la fornitura di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale (Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021). Le apparecchiature elettriche dovranno essere utilizzate secondo le norme antinfortunistiche in materia di sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente e dovranno rispecchiare i requisiti di cui all'art. 2 del presente capitolato in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile e per la fornitura di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale (Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021). Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. L'Appaltatore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "etichettatura", "biodegradabilità", "dosaggi" "avvertenze di pericolosità" e "modalità d'uso". Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria, scheda che sarà conservata nel locale adibito a deposito dei materiali e che dovrà essere sempre disponibile per verifiche e controlli da parte del D.E.C.. L'Appaltatore è responsabile della pulizia, della manutenzione, la sanificazione nonché della custodia di tutte le attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio, durante la fase di allestimento e preparazione del materiale ed appena prima dell'ingresso nelle aree da sanificare. E' fatto assoluto divieto dell'uso di soluzioni calde e detergenti che contengono aggressivi chimici che possano danneggiare o corrodere superfici di qualsiasi tipo o corrodere piastrelle, scarichi, rubinetterie e dell'impiego di abrasivi che possano danneggiare il mobilio, la tappezzeria, le tende ed i tappeti. E' vietato l'utilizzo di saponi, solventi ed

oli, alcali forti e soluzioni calde onde evitare nei pavimenti vinilici la formazione di rigonfiamenti, corrosioni ed altri inconvenienti. Per tali pavimenti è prescritto il lavaggio con detersivi neutri, mentre per il trattamento di fondo è fatto obbligo dell'uso di cere antisdruciollo (metallizzate e/o acriliche). La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polveri. Le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere pulite con prodotti idonei. In particolare si dovrà procedere all'aspirazione ad aria compressa della polvere dalla tastiera, dal mouse e dal tappetino in modo da eliminare la sporcizia nelle zone più difficili da raggiungere, avendo cura di non danneggiare le macchine. Le apparecchiature informatiche dovranno essere pulite con panno antistatico e con prodotti non contenenti solventi né alcool per evitare il danneggiamento del video e dello schermo di protezione (in quest'ultimo caso la pulizia dovrà essere effettuata su ambedue i lati). I prodotti utilizzati dovranno avere caratteristiche disinfettanti al fine di eliminare l'accumulo di batteri e non dovranno lasciare schiuma né componenti tossiche a qualsiasi temperatura. E' fatto assoluto divieto di impiegare prodotti abrasivi, corrosivi e liquidi spray non idonei direttamente sull'hardware. Durante l'esecuzione del contratto il D.E.C. provvederà a verificare l'idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso effettuando, dove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, l'Appaltatore dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti. Uguale sostituzione potrà essere richiesta nel caso vengano usati prodotti che risultino fastidiosi e sgradevoli all'olfatto e possano creare disagi ai dipendenti.

#### **15. SEDE DELL'APPALTATORE E LOCALI A DISPOSIZIONE**

L'Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, deve indicare una sede operativa entro i 20Km dal Comune di Porto Tolle ed esibire l'atto di proprietà ovvero di ogni altro contratto idoneo a trasferire il godimento esclusivo del bene indicato per tutta la durata del contratto. La sede operativa dovrà essere munita di mezzi, strumenti, prodotti, DPI di riserva e quant'altro necessario a consentire il corretto equipaggiamento e approvvigionamento di forniture per la corretta continua esecuzione del servizio. La sede operativa dovrà essere condotta in locali idonei a svolgere la propria funzione e durante l'esecuzione del contratto il D.E.C. potrà effettuare i sopralluoghi nella sede operativa per verificarne l'idoneità ai sensi del presente capitolato.

L'Ente mette a disposizione dell'Appaltatore alcuni spazi destinati a spogliatoio per il personale ed a deposito di materiali, in conformità a quanto previsto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Durante l'esecuzione del contratto il D.E.C. potrà attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali come pure dei materiali custoditi. L'Appaltatore sarà comunque considerato responsabile della custodia e mantenimento degli spazi assegnati.

#### **16. PRESCRIZIONI E NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE E SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, adottando tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'Appaltatore deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività, nonché del personale dell'Ente. In particolare gli addetti/operatori che svolgono il servizio devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, di seguito riportati, ovvero previsti da

successive modifiche/integrazioni normative: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti a cura dell'Appaltatore come materiale potenzialmente infetto. Per la procedura di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione individuale il personale operatore dovrà fare riferimento alla suddetta Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

In particolare.

**Quanto alla vestizione:**

- 1.togliere ogni monile e oggetto personale;
2. praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
- 3.controllare l'integrità dei dispositivi e non utilizzare dispositivi non integri;
- 4.indossare un primo paio di guanti;
- 5.indossare sopra la divisa il camice monouso;
- 6.indossare idoneo filtrante facciale;
- 7.indossare gli occhiali di protezione;
- 8.indossare secondo paio di guanti.

**Quanto alla svestizione:**

- evitare il contatto tra il DPI potenzialmente contaminato e viso o mucose o cute;
  - i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore;
  - rispettare la sequenza indicata:
- 1.rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
  - 2.rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
  - 3.rimuovere gli occhiali e sanificarli;
  - 4.rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
  - 5.rimuovere il secondo paio di guanti;
  - 6.praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

Al momento della sottoscrizione del contratto, L'Ente e l'Appaltatore indicheranno il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai fini dell'assolvimento degli obblighi del menzionato D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. per ciascuna parte.

## **17. ONERI DI SANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV2 O ALTRO FUTURO**

### **17.1. PROCESSO DI SANIFICAZIONE**

Il presente affidamento ha ad oggetto anche specificatamente la sanificazione degli ambienti. L'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio dovrà tenere sempre in considerazione le specifiche disposizioni normative volte alla protezione della diffusione del virus sars-cov2 in vigore al momento dell'avvio della procedura di gara e dovrà adeguarsi anche a future eventuali nuove disposizioni in considerazione dell'andamento epidemiologico del virus sars-cov2, o di altro futuro, senza che da ciò ne consegua l'obbligo di ricorrere ad una variazione contrattuale o a modifiche delle condizioni economiche, salvo un significativo e inaspettato squilibrio contrattuale teso a sbilanciare significativamente il bilanciamento sinallagmatico del rapporto contrattuale. Nell'offerta tecnica l'operatore economico descriverà il **processo di sanificazione** che intende attuare e durante l'esecuzione del contratto il D.E.C. provvederà ad verificare l'ottemperanza all'offerta.

### **17.2 PRESCRIZIONI MINIME CONTRATTUALI**

Il servizio di sanificazione prevede la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. L'Aggiudicatario deve garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Il processo di pulizia/sanificazione risulta efficace solo se gli ambienti da trattare

sono sgombri e in buono stato di pulizia di fondo, pertanto, se del caso, unitamente all'intervento di pulizia/sanificazione, è necessario eseguire le attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atte a rimuovere e asportare rifiuti, polveri e sporco di qualsiasi natura dalle superfici degli ambienti, senza alterarle, dato che lo sporco o i residui possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo. Nel caso di presenza di una persona con SARS-COV2 all'interno dei locali comunali, l'Aggiudicatario deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione o di impianti di riscaldamento/raffrescamento, si deve provveder alla pulizia di prese e griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente. Nell'ipotesi di casi confermati/sospetti di COVID-19 all'interno degli immobili oggetto del servizio, l'Aggiudicatario deve sottoporre a completa pulizia con acqua e detergenti comuni l'immobile stesso, prima di consentire nuovamente l'accesso ai locali. Per la decontaminazione l'Aggiudicatario dovrà utilizzare sostanze che non possano danneggiare le superfici (si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia, mentre per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.). Vengono considerati livelli minimi del servizio quelli indicati nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, e ss.mm.ii. In aggiunta delle misure minime sopracitate l'Aggiudicatario dovrà indicare nella propria relazione tecnica eventuali migliorie alle su descritte prescrizioni minime contrattuali come procedure innovative e tecnologiche, che garantiscano livelli di sanificazione incrementali e migliori rispetto alla pulizia manuale, come a titolo esemplificativo e non esaustivo dispositivi di produzione di ozono e dispositivi con irradiazione germicida a raggi UV. Durante l'esecuzione del contratto il D.E.C. verificherà la corrispondenza delle presenti prescrizioni attenendosi alle indicazioni riportate nel "Rapporto ISS COVID-19" più aggiornato e consultabile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità <https://www.iss.it/rapporti-covid-19>

### 17.3 MODALITA' DI DISINFETTAZIONE DELLE SUPERFICI

Principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati:

Superfici	Detergente
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcool etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. Cotone, lino ecc...)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato
Superfici in pietra o arredi lignei (di elevato valore storico)	Nebulizzare (spruzzare) su carta assorbente una soluzione di disinfettante a base di etanolo al 70%, o altra concentrazione purché sia specificato virucida. È comunque sconsigliata l'applicazione in presenza di finiture superficiali (es. lacche, resine) che sono suscettibili all'interazioni con acqua e/o solventi.
Superfici metalliche o in vetro (di elevato valore)	Disinfettante a base di etanolo al 70%

storico)	
----------	--

**18. ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste dal presente capitolato in conformità a quanto offerto nella relazione tecnica presentata in gara da considerarsi a tutti gli effetti come condizioni contrattuali tra le parti. Le prestazioni devono essere eseguite con diligenza, perizia e puntualità, pena l'applicazione di sanzioni. In caso di rilevato inadempimento, l'Aggiudicatario deve attivarsi tempestivamente per evitare l'interruzione del servizio e deve eseguire gli ordini di servizio impartiti volti a ripristinare la corretta esecuzione alle prescrizioni contrattuali. Non sono considerati inadempimenti contrattuali:

- eventuali sospensioni del servizio disposte dalla legge per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV2;
- eventuali sospensioni del servizio o parti di esso, derivanti da contagio del virus SARS-COV2, comprovate per iscritto;
- eventi imprevisi che danneggino gli immobili ove viene condotto il servizio, che non consentano in tutto o in parte l'esecuzione del servizio;
- cause imprevedute ed imprevedibili di forza maggiore.

La circostanza impeditiva dovrà essere comunicata al D.E.C. tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 (ventiquattro) ore dall'insorgenza della circostanza stessa.

Qualora l'Aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi del presente capitolato e dell'offerta tecnica di gara, ovvero violi comunque le disposizioni contrattuali, l'Ente può applicare una penalità secondo le modalità che seguono:

INADEMPIENZA	PENALE
Ritardo nell'assunzione del servizio, sino ad un max di 15 giorni dalla data concordata	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto normativa CAM ex art. 2	€ 100,00 per ogni singola inadempienza
Mancata e/o non completa pulizia di uno o più locali all'interno dei singoli fabbricati (pulizie giornaliere)	da € 50,00 a € 200,00 per ogni singolo locale
Mancata e/o non completa pulizia di uno o più locali all'interno dei singoli fabbricati (pulizie periodiche)	da € 100,00 a € 300,00 per ogni singolo locale
Mancato rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2018 con riferimento al DUVRI	€ 500,00 ad evento
Utilizzo di personale non assunto regolarmente	€ 1.000,00 per ogni persona

Mancata presentazione del piano annuale della formazione ex art. 7	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto delle prescrizioni del piano annuale della formazione	€ 300,00 per ogni corso di formazione annuale non effettuato
Mancato e/o scorretto utilizzo di DPI per la prevenzione del virus SARS-COV2 ex art. art. 16	da € 100,00 a € 500,000 per ogni DPI mancante/scorretto per ogni giornata
Utilizzo di DPI non a norma e/o non idonei per il contrasto e la diffusione del virus SARS-COV2 Ex art. 16	€ 100,00 per ogni DPI non corretto per ogni giornata
Mancata presentazione del rapporto annuale sui prodotti consumati ex art. 9	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 14	da € 50,00 a € 200,00 per ciascuna prescrizione mancata
Inottemperanza alle prescrizioni contenute nel processo di sanificazione proposto ex art. 17	Da e 50,00 a e 200,00 per ciascuna inottemperanza

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà in contraddittorio tra le parti, secondo le seguenti modalità e iter procedurale:

- 1) l'Ente contesta il fatto all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata (PEC) entro 48 (quarantotto) ore da cui ha avuto notizia e/o ha accertato l'inadempimento;
- 2) l'Appaltatore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni e/o i documenti a comprova della correttezza dell'esecuzione mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) l'Ente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, l'Ente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per l'Ente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Nel caso in cui l'importo delle penalità applicate sia pari almeno al 10% (dieci) dell'importo contrattuale triennale, è facoltà dell'Ente risolvere il contratto anticipatamente.

#### **19. INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 s.s. del Codice Civile nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- insorgenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016;



- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dalle istituzioni e per n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese;
- nell'ipotesi in cui l'importo delle penalità di cui all'art. 18 applicate sia pari almeno al 10% (dieci) dell'importo contrattuale;
- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- mancata regolarizzazione da parte dell'Impresa aggiudicataria agli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- violazione disposizioni riguardanti il subappalto o la cessione del contratto vigenti al momento dell'affidamento;
- mancata sostituzione, nei termini temporali stabiliti, di personale che, previo obbligo di motivazione dell'Ente non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale;
- reiterate inadeguatezze e negligenze nell'esecuzione del servizio, quando la gravità delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il corretto andamento del contratto e arrechino o possano arrecare danno agli immobili e/o all'utenza;
- mancata attuazione di n. 1 (uno) ordini di servizio inviati dal D.E.C., laddove finalizzati a rimuovere immediatamente comportamenti che possano mettere in pericolo l'immobile e le sue pertinenze, nonché la salute e la sicurezza di operatori e utenti;

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione per iscritto dell'Ente a mezzo PEC dell'Aggiudicatario dichiarata in atti. La risoluzione dà diritto all'Ente di rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla cauzione prestata e sulle linee di credito dedicate. La risoluzione dà altresì diritto all'Ente di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Aggiudicatario con addebito ad essa dei maggiori costi eventualmente sostenuti dall'Ente rispetto a quanto previsto nel contratto. Fatte salve diverse disposizioni dell'Ente, l'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'esecuzione del servizio sino all'individuazione e al formale subentro del nuovo gestore, ai medesimi patti e condizioni del contratto.

## **20. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di pulizia oggetto del presente appalto è considerato servizio pubblico ad ogni effetto di legge, pertanto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo per motivi di forza maggiore. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio senza giustificato motivo, l'Ente si sostituirà all'appaltatore per l'esecuzione del servizio stesso, ponendo a carico del medesimo la relativa spesa, salvo ed impregiudicate ogni e qualsiasi altra sanzione. Il servizio può essere sospeso solo per disposizioni dell'Autorità e/o della legge, anche per misure di prevenzione e contenimento del virus SARS-COV2, o nei casi previsti dall'art. 107 del Dlgs 50/2016. In questi casi, il servizio verrà sospeso in contraddittorio tra le parti, redigendo apposito verbale. Per le modalità di sospensione e riavvio del servizio si rinvia all'art. 107 del Dlgs 50/2016.

## **21. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Aggiudicatario emetterà ogni 2 (due) mesi una fattura all'Ente che provvederà alla liquidazione previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio e previa ricezione della scheda riepilogativa mensile delle ore effettuate da ciascun operatore, con esplicitazione della specifica tipologia del servizio prestato e della fattura elettronica relative al bimestre scaduto. Laddove non vengano sollevate riserve e/o richieste di chiarimento/integrazione della documentazione l'Ente provvede alla liquidazione e procede al pagamento nei successivi 30 (trenta) giorni previo accertamento della regolarità contributiva presso gli appositi istituti

mediante la richiesta d'ufficio del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I pagamenti delle fatture saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario. L'Ente provvederà a contestare eventuali irregolarità all'Appaltatore a mezzo PEC assegnando il termine di 10 (dieci) giorni per presentare memorie e/o documenti che comprovino la corretta esecuzione. Tutti gli importi contestati e su cui le parti non concordano, saranno oggetto di analisi all'atto del saldo finale e verranno liquidati previo accordo scritto. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare l'Appaltatore si impegna:

- ad effettuare i pagamenti inerenti all'appalto esclusivamente mediante concorrenti bancari o postali, dedicati e preventivamente comunicati all'Ente;
- inserire in causale il codice CIG comunicato dall'Ente per tutti i pagamenti connessi in via esclusiva con l'appalto;
- comunicare all'Ente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. Il mancato rispetto degli obblighi della tracciabilità e causa di nullità contrattuale e di risoluzione immediata del contratto stesso.

## **22. SUBAPPALTO**

Considerato che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, l'Ente ha valutato che la prestazione prevalente di "pulizie" potrà essere subappaltata nel limite del 49,9% del loro valore. Sulla base di quanto sopra indicato, il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/forniture che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. In caso di difformità tra quanto disciplinato nel presente articolo e quanto previsto dal disciplinare, sarà considerata prevalente la regolamentazione descritta nel disciplinare di gara.

## **21. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di risoluzione anticipata del contratto. Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti c.c. e dell'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione. La cessione del credito è consentita alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **22. CAUZIONE DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nei modi, forme e importi, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 c.c., e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. comma 2, e prevedere espressamente la sua operatività entro

quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà svincolata entro i 30 (trenta) giorni decorrenti dall'ultimo pagamento contrattuale, laddove non vi siano contestazioni formalizzate dall'Ente, che abbiano comportato la richiesta di escussione della cauzione o di parte di essa. In questo caso lo svincolo avverrà alla conclusione del contenzioso pendente tra le parti. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Ente. Resta salva, per l'Ente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della eventuale maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni. L'Ente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell'Aggiudicatario per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessaimputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Aggiudicatario è obbligato, nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione dell'Ente.

### **23. COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Aggiudicatario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni all'Ente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile all'Appaltatore stesso o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. L'Appaltatore è responsabile verso l'Ente del buon andamento del servizio e si impegna ad usare la massima professionalità e diligenza e ad operare secondo criteri di economicità, flessibilità ed efficienza, salvaguardando l'utenza e l'integrità delle strutture, esonerando l'Ente da ogni responsabilità derivante da quanto forma oggetto del presente capitolato. L'Aggiudicatario risponde direttamente di danni alle persone o cose comunque procurati nell'ambito dello svolgimento del servizio, compresi danni arrecati agli utenti e sinistri occorsi agli operatori, agli utenti o a terzi nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di ulteriori compensi da parte dell'Ente. A tal fine l'Aggiudicatario dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, dell'Ente e dei suoi dipendenti con massimale, da allegare al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 c.c.) l'Appaltatore Mandatario (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente verificate e accettate dall'Ente ed esibite n. 2 (due) giorni prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'Aggiudicatario.

Resta inteso, infatti, che:

- i massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su esso incombenti.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione dell'Ente, per fatto e colpa dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Ente copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento.

**24. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme di cui al DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n.165/2001", nonché le norme di cui al Codice di Comportamento del Comune di Porto Tolle e al Patto di Integrità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 009 del 29.01.2020, che verrà consegnato all'Aggiudicatario al momento della stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori dell'Appaltatore, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente.

**25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - Regolamento Europeo UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**26. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa digitale presso la sede dell'Ente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, previa anticipazione da parte dell'Aggiudicatario di tutta la documentazione necessaria e richiesta dal presente capitolato almeno n. 2 (due) giorni prima della sottoscrizione. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto d'appalto (imposta di registro, di bollo e diritti di segreteria). Ai sensi del combinato all'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a rimborsare, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione del bando di gara e del relativo esito sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.

**27. CONTROVERSIE**

Per le vertenze che dovessero insorgere tra l'Ente e l'Appaltatore, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, e che non dovessero risolversi in via bonaria, è competente il Foro di Rovigo. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

**ALLEGATI:**

- 1) Planimetrie;
- 2) Schema frequenze pulizie giornaliere e periodiche;
- 3) Orari dei servizi;